

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

111° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'ordinamento del Ministero
del tesoro» (1771)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5
CAVAZZUTI (*Sin. Ind.*) 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro» (1771)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della sinistra indipendente esprime un giudizio sostanzialmente positivo, tranne su un punto che richiamerò, sul disegno di legge in discussione volto non tanto al riordino del Ministero del tesoro nel suo complesso, quanto a disciplinare legislativamente le competenze tradizionalmente assegnate alla Direzione generale del tesoro.

Il disegno di legge recepisce i suggerimenti emersi in molte commissioni di studio; quindi non è particolarmente innovativo rispetto alla riflessione delle diverse commissioni che hanno studiato la riorganizzazione del Ministero del tesoro. Una critica va fatta: è passato tanto tempo prima di giungere alla presentazione di questo provvedimento.

Tutti ben sappiamo come il Ministero del tesoro nel suo complesso sia tutt'ora come una «anatra zoppa», nel senso che le due grandi ripartizioni in cui esso è diviso hanno una diversa disciplina normativa. Infatti, mentre i compiti della Ragioneria generale dello Stato hanno già una disciplina normativa compiuta, quelli della Direzione generale del tesoro sono progressivamente cresciuti nel tempo senza un riferimento legislativo.

Questo squilibrio nei poteri e nelle competenze in qualche modo poteva essere giustificato quando venne immaginato il Ministero del tesoro, che era il luogo dove veniva gestito il bilancio e, più che altro, il bilancio di competenza; in questo senso si spiega il prevalere della Ragioneria generale, data l'importanza del bilancio. Come si legge anche dalla relazione introduttiva al disegno di legge, i compiti della Direzione generale del tesoro sono venuti via via aumentando di fatto senza il corrispondente supporto legislativo e riorganizzativo della Direzione generale stessa. Il problema più noto è quello della gestione del debito pubblico; essendo un debito a breve, richiede conoscenze, strumenti e possibilità di intervento che non erano assolutamente noti quando venne disegnato il Ministero del tesoro.

Mi pare molto importante che il disegno di legge recepisca i suggerimenti delle varie commissioni di studio, tendenti a far sì che le

competenze della Direzione generale del tesoro vengano finalmente legificate, creando le opportunità di una migliore organizzazione.

Questo provvedimento innova perchè introduce per legge le competenze della Direzione generale del tesoro, uscendo da un equivoco che era sempre rimasto nella organizzazione interna del Dicastero. Infatti, a fronte delle competenze amministrative della Ragioneria generale c'era sempre la incertezza sulle competenze della Direzione generale, soprattutto nei confronti di fenomeni non immaginati nel disegno originario. Queste competenze si affiancano e, in qualche modo si contrappongono, alle analoghe competenze della Ragioneria generale.

Nel punto *b)* dell'articolo 1 mi pare di cogliere uno degli elementi più importanti per eliminare equivoci ed incertezze sulle competenze in questione; si comprende quale sia l'organismo responsabile della gestione della Tesoreria dello Stato e della elaborazione delle previsioni di fabbisogno della finanza pubblica. A questo punto, la Direzione generale diventa quella parte del Ministero che possiede per legge gli strumenti operativi ed ha il compito di gestire al meglio il problema del debito pubblico e delle previsioni di fabbisogno.

In questo modo anche le competenze interne risultano molto più nette. Diventa evidente che la Ragioneria generale ha il compito tradizionale di gestire il bilancio nella fase della competenza ma che, cessata la competenza, per legge, le responsabilità saranno della Direzione generale. L'aver definito i compiti ma anche le responsabilità dei dirigenti che dovranno gestire la nuova struttura mi sembra fondamentale per la efficienza interna dell'Amministrazione stessa.

Questo provvedimento non solo ridefinisce legislativamente le competenze ma assegna anche responsabilità, mezzi, compiti e strutture per assolvere questo delicato incarico.

Mi sembra molto significativa la nobilitazione del ruolo del direttore generale del Tesoro, che nell'organigramma del Ministero era un funzionario con ampie responsabilità che però non corrispondevano alla sua posizione e grado. Il suo ruolo adesso, come si evince dall'articolo 2 del provvedimento, appare abbastanza compiuto. Dobbiamo vedere come verrà attuato il provvedimento, ma l'aver ridefinito i compiti del Ministero del tesoro nelle sue due basi portanti, da un lato la Ragioneria e dall'altro la Direzione, è senz'altro positivo.

Sollecito quindi la rapida approvazione del disegno di legge perchè esso ci giunge al termine di una lunga fase di studio.

Su un punto vorrei richiamare l'attenzione del Governo perchè, a mio parere, è stata commessa una evidente svista tecnica. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1, dove si richiamano le attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia, si definisce fra le competenze della Direzione generale del tesoro la vigilanza sull'Istituto di emissione, sull'Ufficio italiano cambi e sulla Commissione nazionale per le società e la borsa. L'estensore forse si è fatto prendere la mano ed erroneamente ha inserito anche la Consob. Ciò mi pare veramente incongruo; tecnicamente segnalò che se il disegno di legge venisse approvato in questi termini, rappresenterebbe una profonda innovazione della disciplina dei rapporti esistenti tra il Ministero del tesoro e la Consob, includendo quest'ultima fra gli enti sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del tesoro.

Mi sono accorto di questo perchè faccio parte, come altri colleghi, di una Commissione parlamentare di vigilanza sull'Istituto di emissione. Tuttavia, la Commissione parlamentare che vigila, e di cui io ricevo regolare bollettino dal Ministero del tesoro e dalla Direzione generale del tesoro, è originata da una legge del 1910, come puntualmente si recita nella lettera di accompagnamento che il direttore generale mi invia in quanto membro della Commissione di vigilanza.

Evidentemente il legislatore ha dimenticato di abrogare la legge del 1910, perchè essa aveva senso quando l'Istituto di emissione divenne l'ultimo istituto nascente dall'unificazione degli altri tre istituti che avevano potere di battere moneta e quando il sistema della stampa di banconote era a fronte di certe attività nel portafoglio della banca stessa. Ora, mentre nel 1910 aveva senso un minimo di vigilanza sul battere moneta e sullo stampare banconote da parte di quella Commissione, è chiaro che adesso la situazione è completamente cambiata: infatti quella Commissione non si riunisce mai perchè non saprebbe su cosa discutere.

Come dicevo prima, il legislatore ha evidentemente dimenticato di abrogare la legge del 1910, e con essa la Commissione di vigilanza sull'Istituto di emissione. Colgo l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo se non sia il caso, per l'appunto, di abrogare quella norma.

Quella vecchia legge imponeva la vigilanza - termine tecnico che ha un significato ben preciso - sull'Istituto di emissione. Ma perchè includervi la Consob? La legge n. 216 del 1974, istitutiva della Consob, già escludeva esplicitamente la vigilanza del Ministero del tesoro. La riforma della Consob operata nel 1985 con la legge n. 281, che rivedeva la legge del 1974, ebbe - e furono d'accordo Parlamento e Governo - come obiettivo di rendere assolutamente autonoma la Consob dal Ministero. Infatti il secondo comma dell'articolo 1 di tale legge stabilisce che la Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

Quella stessa legge stabilisce i rapporti fra la Consob e il Ministro del tesoro, definendo, fra l'altro, i doveri di comunicazione della Consob stessa ed i poteri del Ministro. Numerose interpellanze, infatti, sono state presentate - non solo dall'opposizione - al Ministro del tesoro sulla Consob: esse non chiedono mai ragione di quel che fa la Consob, ma chiedono al Ministro del tesoro se egli intenda interpellare la Consob per avere una risposta in proposito.

Poichè l'espressione che ricorre nella legge è tecnicamente specificata, dal momento che si parla di vigilanza sulla Consob, ritengo che se la norma fosse approvata in questi termini rappresenterebbe una innovazione legislativa assai rilevante, perchè, come ho già detto, tutta la legislazione che regola i rapporti fra Consob e Ministro del tesoro è improntata in un senso diverso da quello di vigilanza.

Ecco perchè ritengo che ciò sia sfuggito all'estensore: parlando tecnicamente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Istituto italiano cambi, in base alla legge del 1910, è venuta fuori anche la Consob.

Probabilmente si voleva dire invece che i rapporti esistenti fra Ministro del tesoro e Consob, così come previsti dalla legge n. 216, modificata nel 1985, non sono più poteri del Ministro ma poteri del direttore generale del Tesoro. È lui infatti che ha il potere di interrogare la Consob, se del caso.

La soluzione tecnica che io segnalò al rappresentante del Governo – non è una contrapposizione tra maggioranza ed opposizione – è di eliminare il riferimento alla Consob, per cui resta la legislazione attuale, soluzione che mi sembra la via più breve. A mio parere bisogna modificare la legge n. 216, così come modificata nel 1985. È in quella normativa, infatti, che bisognerà dire che il direttore generale del Tesoro ha determinati poteri, non in questa sede. La soluzione tecnica che propongo – ripeto – è che non si parli in questa sede della Consob e che quel problema venga risolto con un emendamento alla legge istitutiva della Consob stessa.

Mi auguro che sia lo stesso Governo a presentare un emendamento nel senso che ho indicato, altrimenti la mia parte politica presenterà un emendamento soppressivo del riferimento alla Consob.

È questa l'unica obiezione che ho rispetto al disegno di legge. Il mio intervento in sede di discussione generale è di adesione al provvedimento stesso, auspicando che l'*iter* possa concludersi rapidamente. Vorrei augurare al direttore generale del Tesoro che il 1° marzo, giorno del suo insediamento alla Direzione generale, possa disporre del nuovo strumento legislativo e possa così essere nei pieni poteri di esercitare quella funzione supportato da uno strumento legislativo che non innova nella cultura della riforma in questa materia, ma finalmente recepisce le indicazioni e i suggerimenti degli studi fatti in questo campo.

PRESIDENTE. Abbiamo fissato un termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 13 febbraio alle ore 18.

Anche il Tesoro sottolinea l'urgenza di questo provvedimento. Il relatore segnalava che gli emendamenti riguardano il livello di responsabilità del direttore generale, il livello del responsabile dei cinque servizi, la clausola di copertura.

Una volta presentati gli emendamenti, dovremo attendere il parere della Commissione bilancio, ma auspico che il disegno di legge al nostro esame sia definitivamente varato la prossima settimana.

Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA